SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1490-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, SCEVAROLLI, POLLASTRELLI, BUZIO, GUALTIERI, TRIGLIA, BONAZZI, RICCI, SEGNANA, e FASSINO

(V. *Stampato n.* **1490**)

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1981
(V. *Stampato Camera n.* **2744**)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1ª luglio 1982

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 luglio 1982

Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891

Articolo unico.

Il termine per la regolarizzazione delle società di fatto previsto dal primo comma dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prorogato al 31 dicembre 1981.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto

Art. 1.

(*Regolarizzazione*).

Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorchè intestati ai soci o ad alcuno di essi. Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decre-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruità dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Le società di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma possono essere regolarizzate agli effetti fiscali entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova dell'esistenza della società deve risultare da dichiarazione fatta in data anteriore al 1° luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro documento avente data certa.

Art. 2.

(*Rapporti pregressi*).

Le regolarizzazioni di cui all'articolo 1 costituiscono titolo e danno diritto alla voltura a favore della società risultante dalla regola-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo, delle autorizzazioni, licenze, concessioni, trascrizioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente o ad uno o più soci.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, effettuate dai soci delle società di fatto o irregolari, in relazione all'attività della società medesima, anteriormente alla regolarizzazione di cui alla presente legge, si considerano effettuate dalla società risultante dalla regolarizzazione medesima.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa delle società di fatto o irregolari, per i periodi di imposta anteriori e per quello in corso alla data della regolarizzazione di cui alla presente legge, sono deducibili anche i costi e gli oneri contabilizzati relativi agli immobili e mobili di proprietà dei soci o di alcuno di essi, utilizzati quali beni strumentali nell'espletamento dell'attività imprenditoriale.

Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze nè di valore di avviamento.

Art. 3.

(*Disposizioni a regime*).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle società di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi, deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della società.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa, debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto è soggetto alle imposte di cui all'articolo 1. Per le comunioni ereditarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine è fissato al 31 dicembre 1984.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle società di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla società stessa.

Art. 4.

(*Disposizioni finali*).

Le società di fatto già regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte già assolte al momento della regolarizzazione od enunciazione. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quello già corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.